

**Un particolare atto amministrativo  
elettronico: la "Carta Multiservizi  
della Difesa"**

**Michele Iaselli**

La necessità di prevedere, regolamentare ed applicare un documento elettronico quale la carta multiservizi difesa si inserisce in un quadro normativo piuttosto variegato che trova come sicuro punto di riferimento la Carta d'Identità Elettronica in seguito affiancata dalla Carta Nazionale dei Servizi.

La Carta d'Identità Elettronica è stata disciplinata dalla legge n. 127 del 1997, così come modificata dalla legge n. 191 del 1998 e relativo regolamento di attuazione, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999, n. 437.

Il tutto è confluito nel Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) che all'art. 36 disciplina il documento elettronico demandando la determinazione delle caratteristiche e delle modalità *“per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi”* ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

I contenuti e le funzioni della Carta d'Identità Elettronica sono già individuati ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 36 (applicabili anche alla Carta Nazionale dei Servizi), mentre al comma 5 viene sancito che *“con decreto del*

*Ministro dell'Interno, del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi".*

In particolare il D.Lgs. n. 10 del 23 gennaio 2002 all'art. 8 ha ridefinito l'art. 36 del T.U. n. 445/2000, prevedendo (comma 4) che sia la Carta d'Identità Elettronica sia la Carta Nazionale dei Servizi potranno essere utilizzate per i pagamenti tra privati e la Pubblica Amministrazione, secondo modalità che saranno stabilite in un successivo provvedimento.

In effetti a prescindere dai numerosi interventi normativi sia di grado primario che secondario ciò che rileva è la grande rilevanza assunta dal documento elettronico nell'ambito del piano di e-government del nostro paese tale da essere considerato uno degli strumenti di attuazione.

La Carta di Identità Elettronica è stata prevista per offrire ai cittadini italiani uno strumento di identità con le seguenti caratteristiche:

- maggiore sicurezza nel processo di identificazione ai fini di polizia;

- utilizzo quale strumento di identificazione in rete per i servizi telematici;
- completa interoperabilità su tutto il territorio nazionale.

È necessario, difatti che la e-card sia uno strumento sicuro sotto i diversi aspetti della produzione, rilascio nonché utilizzo da parte del titolare. La sicurezza non solo deve accompagnare tutti i flussi informatici necessari al circuito di emissione, ma deve anche essere presente sul supporto fisico al fine di scoraggiare facili contraffazioni, nonché di consentire un'identificazione certa da parte delle istituzioni competenti.

Ma la vera novità rispetto alla versione cartacea è rappresentata dall'utilizzo della carta d'identità elettronica come carta servizi tramite tecniche di autenticazione opportunamente combinate con l'adozione di un codice personale di identificazione (PIN).

L' interoperabilità, invece, è imposta dalla necessità di dover disporre di un supporto in grado di funzionare allo stesso modo e su tutto il territorio nei confronti degli esercizi commerciali.

Al fine, poi, di accelerare l'erogazione di servizi in rete da parte delle Autonomie locali, la Carta d'Identità Elettronica è stata affiancata dalla Carta Nazionale dei Servizi con il compito della sola identificazione in rete del cittadino. Poiché quest'ultima non viene utilizzata con funzioni di riconoscimento a vista, sono state previste

modalità di formazione ed emissione più flessibili che comporteranno il coinvolgimento di tutte le pubbliche Amministrazioni e degli operatori di mercato, in particolare i certificatori, che già oggi operano in questo settore con i necessari requisiti di sicurezza e qualità.

È nato così il D.P.R. n. 117 del 2 marzo 2004 che regola la diffusione della Carta Nazionale dei Servizi intesa come una smart card che ogni pubblica amministrazione avrà facoltà di rilasciare per avviare una vera e propria comunicazione telematica con l'utente attraverso l'accesso in rete a tutti i servizi forniti per via telematica; si tratta infatti del principale strumento di accesso ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e quindi non solo ai dati di dominio pubblico ma anche a tutto ciò che riguarda informazioni personali del cittadino (dati fiscali, previdenziali, sanitari).

La card in sostanza è un 'passe-partout' digitale con cui i cittadini, attraverso l'utilizzo di un unico standard tecnologico, potranno accedere da dovunque ai servizi offerti in rete dalla Pubblica Amministrazione elettronica (e-Government). Non solo. Lo standard individuato è aperto ad altre applicazioni proprio per sostenere lo sviluppo dell'e-Government, come la firma digitale, la tessera sanitaria personale, il codice fiscale.

Dopo queste opportune premesse è necessario, a questo punto, precisare un aspetto fondamentale: indipendentemente dal numero e qualità delle carte elettroniche ciò che assume rilevanza è l'obiettivo finale

rappresentato dall'utilizzazione della stessa card non solo come documento di riconoscimento personale, ma anche come unica carta multifunzionale di accesso a tutti quei servizi, erogati per via telematica dalla pubblica amministrazione, che richiedono la identificazione certa dell'utilizzatore.

Il Ministero della Difesa tenendo conto di tale obiettivo ha previsto l'istituzione della Carta Multiservizi della Difesa che trova il proprio fondamento:

- nel comma 6 dell'art. 36 del D.P.R. n. 445/2000 il quale dispone che “nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità”.

- Nel punto 3.3 della direttiva contenente le linee guida in materia di digitalizzazione dell'Amministrazione per il 2002 laddove si parla di carta multiservizi del dipendente.

- Nel punto 3 della direttiva del 18 dicembre 2003 relativa alle linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004 che nell'elencare le priorità 2004 alla lettera e) prevede la distribuzione ai pubblici dipendenti di carte elettroniche multiservizi considerata *“un obiettivo il cui raggiungimento merita particolare attenzione in quanto consente di operare con lo*

*stesso documento un controllo sia al momento dell'accesso agli uffici sia al momento della richiesta di fruizione di servizi pubblici o di accesso alle informazioni, nel rispetto delle necessarie regole di riservatezza".* La carta multiservizi deve essere ovviamente coerente con gli standard stabiliti per la Carta Nazionale dei Servizi, comprendendo, per i dirigenti e i funzionari abilitati, la disponibilità della firma digitale. È quindi previsto che le amministrazioni dovranno predisporre specifici progetti in questo senso, raccordandosi con il CNIPA, allo scopo di individuare congiuntamente le soluzioni più veloci ed economiche.

In sostanza la Carta Multiservizi della Difesa (CMD) è una smartcard di identificazione del militare che contiene i dati personali, la foto, le impronte digitali, i dati sanitari ed i certificati digitali necessari all'identificazione ed alla firma elettronica.

Il progetto della CMD, su proposta del Ministro della Difesa, è stato approvato il 18 agosto 2003 dal Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione.

I Dati inseriti nella carta, vengono tratti dalla Banca Dati Centrale del Sistema Informativo Pubblico dell'Amministrazione Difesa (SIPAD).

Considerato, quindi, che gli standard previsti nell'attuale società dell'informazione sono quelli propri di una card elettronica l'Amministrazione Difesa ha ritenuto opportuno non limitarsi alla produzione di una semplice

carta multiservizi, ma si è orientata verso la produzione di una carta elettronica che svolgerà due funzioni: quella tradizionale di documento di riconoscimento personale del titolare e quella tipica delle c.d. *carte intelligenti*, ossia l' idoneità a fornire servizi ai cittadini per via telematica.

Difatti la Carta Multiservizi della Difesa è innanzitutto un vero e proprio documento di riconoscimento che permette di operare l' identificazione del possessore sia a vista, con i dati riportati sulla tessera stessa; sia in modo elettronico, con i dati contenuti nel microchip (in questo caso è possibile verificarne l' autenticità); sia in rete tramite certificato digitale (chiave RSA).

Ovviamente la funzione di riconoscimento sarà quella propria delle tessere di riconoscimento rilasciate dall' Amministrazione dello Stato (mod. A.T. per i civili ed i militari e Mod. B.T. per il coniuge ed i figli) la cui normativa di riferimento è contenuta nel D.P.R. n. 851 del 28 luglio 1967 nonché nell' art. 35 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 che sancisce *“sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d' armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un' amministrazione dello Stato”*.

La CMD garantisce inoltre la piena e completa interoperabilità con la Carta d' Identità Elettronica (CIE) e la

Carta Nazionale Servizi (CNS) che in futuro saranno utilizzate da tutti i cittadini.

Ovviamente, per quanto il quadro generale normativo come indicato in precedenza è nettamente favorevole all'istituzione di carte elettroniche multiservizi, al fine di attribuire alla istituenda CMD una funzione di riconoscimento propria dei Mod. A.T./B.T. e quindi la contestuale equipollenza ad un documento di identità elettronico è necessario che venga adottato almeno un D.P.R. (norma di pari rango al D.P.R. n. 851/1967 da modificare) su proposta del Ministro della Difesa di concerto con altri Ministri interessati.

Il D.P.R. in argomento dovrà prevedere l'istituzione della Carta Multiservizi Difesa che andrà gradualmente a sostituire la tessera personale di riconoscimento Mod. A.T. ed avrà la funzione di documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000.

Naturalmente nello stesso provvedimento verrà sancita anche l'equipollenza della CMD alla carta di identità elettronica e al documento di identità elettronico previsti dall'art. 36 del D.P.R. n. 445/2000.

Il D.P.R. dovrà prevedere anche l'emanazione di un successivo Decreto del Ministero della Difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che disciplini le caratteristiche tecniche, il contenuto dei dati informatici e visivi, le modalità di rilascio di aggiornamento e di ritiro

sicuramente differenti per il personale militare e civile a seconda degli scopi istituzionali da perseguire.

Considerata la polifunzionalità della carta che dovrà contenere dati identificativi della persona e il relativo codice fiscale, il gruppo sanguigno, i dati di carattere sanitario, alcuni dati biometrici, le informazioni occorrenti per la firma elettronica e tutti gli altri dati utili all’esercizio dell’attività amministrativa e all’erogazione dei servizi, appare evidente, che possano sorgere problemi attinenti alla privacy del titolare della carta, per cui l’Autorità Garante, sin dall’inizio, nell’esercizio della funzione consultiva di cui è titolare, ha più volte segnalato, la necessità di individuare con maggiore attenzione e proporzionalità la tipologia dei dati da inserire nei documenti elettronici, i soggetti che possono eventualmente accedere alle varie categorie di dati e le garanzie per gli interessati, in particolare in relazione al conferimento di delicate informazioni quali i dati sanitari o biometrici.

In particolare all’interno del microchip possono essere contenute le impronte digitali del titolare nonché altri dati biometrici (difatti la CMD può essere utilizzata per effettuare il riconoscimento biometrico del possessore). Inoltre sulla tessera e nel microchip sono presenti i dati del possessore. In particolare, le informazioni di natura privata sono contenute esclusivamente sul microchip e sono accessibili solo digitando un PIN.

Una novità di grande importanza è rappresentata dalla presenza nel microchip dei dati sanitari del possessore secondo le specifiche espresse dallo Stato Maggiore della Difesa. È assicurata la piena compatibilità in materia

sanitaria con la Carta d'Identità Elettronica tramite l'utilizzazione della stessa struttura "NetLink" (protocollo di standardizzazione dei dati sanitari a livello internazionale). I dati sanitari d'interesse dell'Esercito sono protetti da PIN, mentre i dati sanitari d'emergenza sono di libera lettura.

In effetti, considerato quanto sopra sostenuto, bisogna tener conto del rischio che la diffusione dei documenti elettronici e l'interconnessione di archivi informatici possano comportare una riduzione dei diritti della persona e della riservatezza dei dati personali. Di conseguenza è necessario che qualsiasi trattamento di dati personali e nel caso di specie sicuramente sensibili in considerazione dei dati biometrici e sanitari presenti, come si è visto, in maniera diffusa, sia rispettoso dell'art. 3 del Codice in materia di trattamento di dati personali che sancisce il principio di necessità per cui i sistemi informativi e i software devono essere configurati in modo da minimizzare il ricorso a dati personali e identificativi, sostituendone il trattamento con l'utilizzo di dati anonimi o pseudonimi quando le rispettive finalità non ne risentano, prevedendo l'identificazione dell'interessato solo in caso di necessità.

In altri termini avuto riferimento al trattamento informatico dei dati personali, l'art. 3 del Codice sancisce il principio della necessità di identificare l'interessato solo in casi eccezionali laddove non sia possibile perseguire determinate finalità in altri modi meno invasivi.

Sin da quando sono stati affrontati i primi problemi di privacy gli studiosi si sono posti il problema della necessità o meno di una specifica tutela avuto riguardo al rapporto tra “riservatezza-computer”; l’impiego dell’elaboratore elettronico, infatti, consente di impadronirsi ed archiviare informazioni che riguardano l’individuo, comprese quelle della sua vita privata sottoponendolo, così, ad una nuova forma di dominio, che si potrebbe chiamare *“il potere informatico”*. Il *“right to privacy”* ha quindi acquistato un nuovo significato ed una nuova ampiezza, che non poteva avere un secolo fa: questo ora consiste nel diritto, riconosciuto al cittadino, *di esercitare anche un controllo sull’uso dei propri dati personali inseriti in un archivio elettronico*.

Nel caso della CMD il problema non si pone minimamente per i militari in quanto per evidenti motivi di servizio (basti pensare alle missioni estere e non solo) è necessario che venga adottata una politica di gestione degli archivi sanitari mediante la quale tutti i dati relativi ad uno stesso soggetto siano inviati (con sistemi di crittografia che ne garantiscano la privacy) alla Banca Dati Centrale di Forza Armata, ove è conservata la storia sanitaria di ogni militare. Presso le infermerie/ospedali rimangono solo le informazioni che hanno avuto origine localmente; in pratica quelle contenute nei registri previsti dall’attuale normativa. Il medico militare, quando sottopone a visita un paziente, ne può consultare la storia sanitaria collegandosi alla Banca Dati Centrale tramite la propria carta e quella del militare. In emergenza il medico può rapidamente consultare i dati dell’infortunato presenti sulla carta utilizzando un PC

portatile o più semplicemente un PC palmare. Dopo aver stabilizzato il ferito, il medico registra sulla CMD le cure prestate, i farmaci somministrati e le specifiche con cui dovrà essere sgomberato l'infortunato.

Nel caso degli impiegati civili della Difesa la questione relativa all'inserimento di dettagliati dati sanitari nella CMD assume ovviamente una rilevanza diversa non essendo immediatamente giustificata da esigenze di servizio. Ma sempre nel rispetto del principio di necessità e delle stesse finalità del trattamento dei dati personali è opportuno sottolineare l'estrema utilità dell'introduzione di dati sanitari anche per gli impiegati civili: del resto già in molti comuni si stanno rilasciando carte sanitarie ed inoltre il 10 novembre 2000 è stato siglato un protocollo d'intesa tra Presidenza del Consiglio, Ministero degli Interni e Ministero della Sanità che tra i propri obiettivi prevede all'art. 2 la progettazione e definizione dei requisiti tecnici, funzionali e organizzativi della Carta d'Identità Elettronica (e quindi di una carta elettronica) che ricomprende le opzioni di carattere sanitario di cui all'art. 9, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Nel caso, quindi, della CMD mai potrebbe parlarsi di relativizzazione della tecnologia né di eccessi nell'uso dell'elettronica non giustificati da un'effettiva utilità.